



Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 195 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione",

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA, e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, di seguito denominata "Singapore",

dall'altra,

in appresso denominate congiuntamente "Parti",

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (di seguito denominato "APC/UE-S"), nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e d'investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "ALS/UE-S");

DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creerà un nuovo clima favorevole a un ulteriore sviluppo degli investimenti tra le Parti;

RICONOSCENDO che il presente accordo intende completare e promuovere iniziative d'integrazione economica regionale;

DETERMINATE a rafforzare il loro vincolo economico, commerciale e d'investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali, ed a promuovere gli investimenti nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile e della trasparenza che trovano espressione nell'ALS/UE-S;

RIAFFERMANDO il diritto di ciascuna Parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio in materia sociale ed ambientale, di sicurezza e salute pubblica, di promozione e protezione della diversità culturale;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi;

BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi ed intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti, in particolare l'ALS/UE-S,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivo

Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento del clima degli investimenti tra le Parti, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 1.2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1. "investimento disciplinato", un investimento di proprietà diretta o indiretta o controllato direttamente o indirettamente da un investitore contemplato di una delle Parti nel territorio dell'altra Parte¹.

¹ Si precisa che tra gli investimenti effettuati "nel territorio dell'altra Parte" sono compresi quelli realizzati in una zona economica esclusiva o su una piattaforma continentale, secondo quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

Per "investimento" si intende qualunque tipo di attività che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio o una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:

- a) beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno;
- b) un'impresa, comprese succursali, quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano;
- c) obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano;
- d) altre attività finanziarie, compresi contratti derivati, contratti a termine e opzioni;
- e) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili;
- f) crediti monetari o diritti su altre attività o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale;

- g) diritti di proprietà intellettuale¹ e avviamento e
- h) licenze, autorizzazioni, permessi e diritti simili conferiti a norma del diritto interno, comprese le concessioni per l'esplorazione, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali².

I rendimenti che vengono investiti sono trattati come investimenti; i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attività non ne alterano la qualifica di investimenti;

- 2. "investitore contemplato", una persona fisica³ o giuridica di una Parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra Parte;

¹ per diritti di proprietà intellettuale s'intende:

- a) tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito denominato "accordo TRIPS") vale a dire:
 - i) il diritto d'autore ed i diritti connessi;
 - ii) i brevetti (compresi, nel caso dell'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari);
 - iii) i marchi;
 - iv) i disegni;
 - v) le topografie di circuiti integrati;
 - vi) le indicazioni geografiche;
 - vii) la protezione di informazioni segrete; e
- b) la privativa per ritrovati vegetali

² Si precisa che un'ordinanza o una sentenza emessa nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo non costituisce di per sé un investimento.

³ Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).

3. "persona fisica di una Parte", un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione, secondo i rispettivi ordinamenti;
4. "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
5. "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica di Singapore", una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione dell'Unione, di uno Stato membro dell'Unione o di Singapore, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale¹ o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio dell'Unione o nel territorio di Singapore. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio rispettivamente dell'Unione o di Singapore, essa non è considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attività commerciale sostanziale² rispettivamente nel territorio dell'Unione o di Singapore.

¹ Per "amministrazione centrale" s'intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.

² La Parte UE riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale". Di conseguenza, la Parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformità della legislazione di Singapore e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di Singapore unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di Singapore.

6. "misura", qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica;
7. "trattamento" o "misura"¹ adottati o mantenuti in vigore da una Parte, comprendenti quelli di:
 - a) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
 - b) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
8. "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo;
9. "valuta liberamente convertibile", una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.
10. "stabilimento":
 - a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, oppure
 - b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza,per stabilire o mantenere legami economici durevoli nel territorio di una Parte al fine di svolgere un'attività economica;

¹ Si precisa che le Parti riconoscono che i termini "trattamento" o "misura" comprendono le omissioni.

11. "attività economica", ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;

12. "Parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO 2

PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 2.1

Campo di applicazione

1. Il presente capo si applica agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati effettuati in conformità del diritto applicabile, indipendentemente dal fatto che tali investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo¹.
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni concesse da una Parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

¹ Si precisa che il presente capo non si applica al trattamento riservato da una Parte agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

3. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica:
 - a) agli appalti pubblici di beni e servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita, di un utilizzo in una fornitura di beni o in una prestazione di servizi a titolo commerciale; oppure
 - b) ai servizi audiovisivi;
 - c) alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna delle Parti. Ai fini del presente accordo, per attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri si intende qualsiasi attività, eccetto un'attività svolta a titolo commerciale o in concorrenza con uno o più fornitori.

ARTICOLO 2.2

Investimenti e misure di regolamentazione

1. Le Parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

2. Si precisa che il semplice fatto che una Parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo a norma del presente capo.

3. Si precisa che la decisione di una Parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione:

a) in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto interno o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; oppure

b) qualora la decisione venga presa in conformità delle eventuali condizioni che disciplinano la concessione, il rinnovo o il mantenimento della sovvenzione,

non costituisce una violazione delle disposizioni del presente capo.

4. Si precisa che nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di interrompere la concessione di una sovvenzione¹ o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati dal tribunale ordinario o amministrativo competente o da un'altra autorità competente², oppure nel senso di imporre a tale Parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti.

¹ Nel caso della Parte UE, per "sovvenzione" s'intendono anche gli "aiuti di Stato" come definiti nell'ordinamento dell'UE.

² Nel caso della Parte UE, le autorità competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2, paragrafo 4, sono la Commissione europea o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 2.3

Trattamento nazionale

1. Ciascuna Parte, nel proprio territorio, riserva agli investitori contemplati dell'altra Parte e ai loro investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello che concede, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti per quanto concerne l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione dei loro investimenti.

2. Fermo restando il paragrafo 1, ciascuna Parte può adottare o mantenere in vigore misure relative all'esecuzione, alla gestione, alla conduzione, al mantenimento, all'uso, allo sfruttamento e alla vendita o ad altri atti di disposizione di uno stabilimento, che non siano incompatibili con gli impegni inseriti nei propri elenchi di impegni specifici di cui rispettivamente agli allegati 8-A e 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S¹, qualora si tratti di:
 - a) misure adottate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data;

¹ Resta inteso che tra le misure che non siano incompatibili con gli impegni inseriti negli elenchi di impegni specifici delle Parti di cui rispettivamente agli allegati 8-A e 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S sono ricomprese le misure riguardanti qualunque settore non inserito nei rispettivi elenchi, come pure le misure che non siano incompatibili con qualunque condizione, limitazione o riserva inserita nei rispettivi elenchi in relazione a qualsiasi settore, indipendentemente dal fatto che tali misure incidano sullo "stabilimento" quale definito all'articolo 8.8 (Definizioni), lettera d) dell'ALC/UE-S.

- b) misure di cui alla lettera a), che vengono prorogate, sostituite o modificate dopo l'entrata in vigore del presente accordo, sempre che tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; oppure
- c) misure non rientranti nelle lettere a) e b), a condizione che non siano applicate a investimenti disciplinati effettuati nel territorio della Parte prima dell'entrata in vigore di tali misure o in modo tale da danneggiare o provocare perdite a tali investimenti¹.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, una Parte può adottare o applicare misure atte a riservare agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati dell'altra Parte un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori ed investimenti in situazioni simili, a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori contemplati o degli investimenti disciplinati dell'altra Parte nel territorio della Parte che adotta le misure, o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, se tali misure:

¹ Ai fini del paragrafo 2, lettera c), resta inteso che, per determinare se una misura danneggi o provochi perdite agli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore di tale misura, occorre tener conto di diversi fattori, come il fatto che una Parte abbia previsto un congruo periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione della misura, oppure abbia cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sugli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore della misura stessa.

- a) sono necessarie a tutelare la sicurezza pubblica, la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico¹;
- b) sono necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- c) mirano alla conservazione delle risorse naturali esauribili, sempre che tali misure siano applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti di investitori o investimenti interni;
- d) sono necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- e) sono necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli o fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza;

¹ L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

- f) mirano a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa¹ di imposte dirette nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra Parte.

¹ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una Parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- a) si applicano agli investimenti e agli investitori non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della Parte;
- b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio di una Parte;
- c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
- d) si applicano agli investimenti situati nel territorio dell'altra Parte o provenienti da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte;
- e) operano una distinzione tra investitori o investimenti soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori o investimenti, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
- f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile di una Parte.

I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) ed alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, del diritto interno della Parte che adotta la misura.

ARTICOLO 2.4

Livello di trattamento

1. Ciascuna Parte, nel proprio territorio, riserva agli investimenti disciplinati dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo¹ garantendone la piena protezione e sicurezza in conformità dei paragrafi da 2 a 6.

2. Una Parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 nei casi in cui una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisca:
 - a) un diniego di giustizia² nei procedimenti penali, civili e amministrativi;

 - b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo;

 - c) un comportamento manifestamente arbitrario;

 - d) condotte vessatorie o coercitive, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede.

¹ Ai fini del presente articolo, per trattamento si intende anche il trattamento di investitori contemplati in grado di interferire, direttamente o indirettamente, con l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione degli investimenti disciplinati di investitori contemplati.

² Si precisa che il semplice fatto che la domanda di un investitore contemplato sia stata rigettata o sia risultata infruttuosa non rappresenta di per sé un diniego di giustizia.

3. Per decidere se l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 2 sia stato violato, ove opportuno il tribunale può considerare se una Parte abbia o meno effettuato dichiarazioni specifiche o inequivocabili¹ a un investitore per indurlo ad effettuare l'investimento, dichiarazioni tali da creare legittime aspettative, sulle quali l'investitore contemplato abbia ragionevolmente fatto affidamento² ma alle quali la Parte si sia successivamente sottratta.

4. Su richiesta di una Parte o previa raccomandazione del comitato, le Parti riesaminano il contenuto dell'obbligo di riservare un trattamento giusto ed equo in base alla procedura di modifica di cui all'articolo 4.3 (Modifiche), stabilendo in particolare, se un trattamento diverso da quelli di cui al paragrafo 2 possa anche costituire una violazione del trattamento giusto ed equo.

5. Si precisa che la locuzione "piena protezione e sicurezza" si riferisce unicamente all'obbligo di una Parte in relazione alla sicurezza fisica degli investitori contemplati e degli investimenti disciplinati.

¹ Si precisa che le dichiarazioni fatte per indurre un investitore ad effettuare un investimento comprendono anche le dichiarazioni volte a convincere un investitore a mantenere un investimento, a non liquidarlo o a realizzare investimenti successivi.

² Si precisa che il mancato rispetto del legittimo affidamento quale descritto nel presente paragrafo non può, di per sé, costituire una violazione del paragrafo 2 e deve derivare dagli stessi eventi o dalle stesse circostanze che danno luogo alla violazione del paragrafo 2.

6. Laddove una Parte, direttamente o tramite un organismo di cui all'articolo 1.2 (Definizioni), paragrafo 7, abbia assunto un impegno specifico ed esplicito, per mezzo di un obbligo contrattuale scritto¹, nei confronti di un investitore contemplato dell'altra Parte in relazione ad un investimento disciplinato di tale investitore, oppure nei confronti di tale investimento disciplinato, tale Parte non può sottrarsi a tale impegno o comprometterne l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico²:

- a) in modo deliberato; oppure
- b) in modo da alterare sostanzialmente l'equilibrio di diritti e obblighi stabiliti nell'obbligo contrattuale scritto, a meno che tale Parte non offra all'investitore contemplato o all'investimento disciplinato un equo risarcimento atto a ristabilire la situazione che si sarebbe configurata qualora tale Parte non si fosse sottratta al proprio impegno o non ne avesse compromesso l'assolvimento.

7. La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.

¹ Ai fini del presente paragrafo, per "obbligo contrattuale scritto" s'intende un accordo scritto concluso da una Parte, direttamente o tramite uno degli organismi di cui all'articolo 1.2 (Definizioni), paragrafo 7, con un investitore contemplato o con un investimento disciplinato, per mezzo di uno o più atti che creano diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le Parti.

² Ai fini del presente articolo, una Parte si sottrae ad un impegno o ne compromette l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico quando si sottrae a tale impegno o ne compromette l'assolvimento adottando, mantenendo od omettendo di adottare misure vincolanti o esecutive a norma del diritto interno.

ARTICOLO 2.5

Indennizzo delle perdite

1. Gli investitori contemplati di una Parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra Parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato da tale Parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole all'investitore contemplato interessato.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli investitori contemplati di una Parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte derivanti:

- a) dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra Parte; oppure
- b) dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra Parte, senza che la situazione lo richiedesse;

ottengono dall'altra Parte la restituzione dei beni o l'indennizzo delle perdite subite.

ARTICOLO 2.6

Espropriazione¹

1. Nessuna delle Parti può, direttamente o indirettamente, nazionalizzare o espropriare gli investimenti disciplinati di investitori contemplati dell'altra Parte, né sottoporli a misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione (di seguito denominate "espropriazione"), tranne nel caso in cui l'espropriazione sia effettuata:

- a) per un fine pubblico;
- b) nel rispetto del principio del giusto procedimento;
- c) su base non discriminatoria; e
- d) dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva, in conformità di quanto previsto al paragrafo 2.

2. L'ammontare dell'indennità corrisponde al valore equo di mercato che aveva l'investimento disciplinato immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli interessi calcolati in base ad un tasso ragionevole dal punto di vista commerciale, determinato in base a criteri di mercato tenendo conto del tempo intercorso tra l'espropriazione e il pagamento. Tale indennità deve essere effettivamente riscuotibile, liberamente trasferibile in conformità dell'articolo 2.7 (Trasferimenti) e corrisposta senza indugio.

¹ Si precisa che il presente articolo deve essere interpretato in conformità degli allegati da 1 a 3.

I criteri di valutazione applicati per determinare il valore equo di mercato comprendono il valore di avviamento, il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali e, all'occorrenza, altri criteri.

3. Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con le disposizioni dell'accordo TRIPS.

4. Su richiesta degli investitori contemplati interessati, le misure di espropriazione o di stima sono riesaminate da un'autorità giudiziaria o da altra autorità indipendente della Parte che adotta tali misure.

ARTICOLO 2.7

Trasferimenti

1. Ciascuna Parte consente che tutti i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato siano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti comprendono:

- a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento disciplinato;
- b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato;
- c) interessi, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;

- d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore contemplato o dal suo investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
- e) redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione ad un investimento disciplinato;
- f) i versamenti a norma degli articoli 2.5 (Indennizzo delle perdite) e 2.6 (Espropriazione);
- g) i pagamenti a norma dell'articolo 3.18 (Sentenza).

2. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di applicare in modo equo e non discriminatorio la propria legislazione in materia di:

- a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
- b) emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o contratti derivati;
- c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
- d) illeciti penali;
- e) esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi;

- f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio; oppure
- g) fiscalità.

3. In circostanze eccezionali che causano o che rischiano di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica economica e monetaria o di cambio di una delle Parti, la Parte interessata può adottare misure di salvaguardia temporanee relative ai trasferimenti, a condizione che tali misure siano strettamente necessarie, che la loro durata non superi in nessun caso i sei mesi¹ e che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra una Parte e terzi in situazioni analoghe.

La Parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

4. Se una Parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i trasferimenti connessi agli investimenti.

¹ In caso di circostanze eccezionali che si protraggono nel tempo, l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previa notifica all'altra Parte in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino.

5. Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 4. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4 sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 (di seguito denominato "accordo OMC") e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi.

6. La Parte che mantiene in vigore o che ha adottato o modificato misure restrittive a norma del paragrafo 4 ne dà notifica all'altra Parte senza indugio.

7. Qualora siano adottate o mantenute in vigore misure restrittive a norma del paragrafo 4, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato. Tali consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della Parte interessata e le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:

- a) la natura e la portata delle difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna;
- b) la situazione economica e commerciale esterna; oppure
- c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

Nel corso delle consultazioni si esamina la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 4 e 5. Sono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale (di seguito denominato "FMI") relativi a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione dell'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della Parte interessata.

ARTICOLO 2.8

Surrogazione

Qualora una Parte, o un organismo che opera per conto di tale Parte, effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento, l'altra Parte riconosce la surrogazione, il trasferimento di qualsiasi diritto o titolo o la cessione di qualsiasi pretesa in relazione a tale investimento. La Parte o l'organismo che opera per conto della Parte può far valere il diritto o la pretesa surrogati o ceduti allo stesso titolo con cui l'investitore avrebbe potuto far valere il diritto o la pretesa originari. Tali diritti surrogati possono essere esercitati dalla Parte o dall'organismo che opera per conto della Parte, oppure dall'investitore previa autorizzazione della Parte o dell'organismo che opera per conto della Parte.

CAPO 3

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI

ARTICOLO 3.1

Campo di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una Parte e l'altra Parte, relative a un trattamento¹ che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), qualora si ritenga che tale violazione abbia causato danni o perdite al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.
2. Ai fini della presente sezione, salvo disposizione contraria, si intende per:
 - a) "parti della controversia", il ricorrente e il convenuto;

¹ Le Parti convengono che il termine "trattamento" può comprendere anche le omissioni.

- b) "ricorrente", un investitore di una delle Parti che intende presentare o ha presentato una domanda in applicazione della presente sezione, agendo:
- i) per proprio conto; oppure
 - ii) per conto di un'impresa stabilita in loco, quale definita alla lettera c), di proprietà o sotto il controllo del ricorrente¹;
- c) "impresa stabilita in loco", una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo² di un investitore di una delle Parti, stabilita nel territorio dell'altra Parte;
- d) "Parte non coinvolta nella controversia", Singapore, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione; oppure l'Unione, qualora il convenuto sia Singapore;
- e) "convenuto", Singapore oppure, nel caso della Parte UE, l'Unione o lo Stato membro dell'Unione, a seconda della notifica effettuata a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento) e

¹ Si precisa che il paragrafo 2, lettera b), rappresenta l'accordo delle Parti a trattare un'impresa stabilita in loco come un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965.

² Una persona giuridica è:

- a) a) di proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte, se più del 50% del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte;
- b) controllata da persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività.

- f) "finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, ma che concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento sotto forma di una donazione o di una sovvenzione, oppure in cambio di una quota o di altra pretesa in relazione ai proventi sui quali la parte della controversia possa acquisire un diritto in esito al procedimento.

ARTICOLO 3.2

Risoluzione amichevole

Qualsiasi controversia deve per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni). La risoluzione amichevole di una controversia può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione.

ARTICOLO 3.3

Consultazioni

1. Se non è possibile risolvere una controversia come previsto all'articolo 3.2 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una Parte che adduca una violazione delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) può presentare all'altra Parte una richiesta di consultazioni.

2. La richiesta di consultazioni contiene le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;
 - b) le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate;
 - c) la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e
 - d) la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

3. La richiesta di consultazioni è presentata:
 - a) entro 30 mesi dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) oppure

b) qualora il termine di cui alla lettera a) scada mentre sono esperiti i mezzi di ricorso nazionali, entro un anno dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, abbia rinunciato a esperire i mezzi di ricorso nazionali e, in ogni caso, entro 10 anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti).

4. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e qualsiasi avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, e che abbia rinunciato al proprio diritto di presentare tale domanda. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni.

5. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 non rendono una domanda irricevibile se il ricorrente può dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda, a seconda del caso, è attribuibile all'impossibilità del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dall'altra Parte, a condizione che il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilità di farlo.

6. La richiesta di consultazioni è inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione.

7. Le parti della controversia possono tenere le consultazioni mediante videoconferenza o altri mezzi, ove opportuno, ad esempio quando l'investitore sia una piccola o media impresa.

ARTICOLO 3.4

Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie

1. In qualsiasi momento, anche anteriormente alla notifica dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, le parti della controversia possono concordare di fare ricorso alla mediazione.
2. Il ricorso alla mediazione è volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia.
3. Il ricorso alla mediazione può essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti) o da altre norme simili convenute dalle parti della controversia. I termini di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
4. Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia o in conformità dell'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti), articolo 3 (Scelta del mediatore) I mediatori si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori)
5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore.

6. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, l'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafi 3 e 4, non si applica nel periodo compreso tra la data in cui si è convenuto di fare ricorso alla mediazione e i 30 giorni successivi alla data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.

7. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che le parti della controversia facciano ricorso ad altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

ARTICOLO 3.5

Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento

1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente può notificare un avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, che specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di avviare il procedimento per la risoluzione della controversia e contiene le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;
 - b) le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate;
 - c) la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e

- d) la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

L'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento viene inviato all'Unione o a Singapore, a seconda dei casi.

2. Qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento sia stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto entro due mesi dalla data di ricevimento dell'avviso. L'Unione informa il ricorrente senza indugio di tale determinazione, sulla quale il ricorrente può basarsi per presentare una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

3. Qualora il convenuto non sia stato determinato a norma del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi esclusivamente un trattamento di uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualità di convenuto;
- b) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi un trattamento di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, l'Unione agisce in qualità di convenuto.

4. Qualora l'Unione o uno Stato membro agisca in qualità di convenuto, né l'Unione né lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilità di una domanda, né altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidità di una domanda o di una sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere o avrebbe dovuto essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa.

5. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo né del meccanismo di risoluzione delle controversie applicabile impedisce all'Unione e allo Stato membro interessato di scambiarsi tutte le informazioni relative ad una controversia.

ARTICOLO 3.6

Presentazione della domanda al tribunale

1. Non prima di tre mesi dalla data della notifica dell'avviso a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), il ricorrente può presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei seguenti meccanismi di risoluzione delle controversie¹:
 - a) la convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 (di seguito "ICSID"), a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito;

¹ Si precisa che:

- a) le norme dei pertinenti meccanismi di risoluzione delle controversie si applicano fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla presente sezione, integrate dalle decisioni adottate a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera g); e
- b) sono irricevibili le domande presentate dal rappresentante di un gruppo formato da un numero indeterminato di ricorrenti non identificati che intenda esperire il procedimento difendendo gli interessi di tali ricorrenti e prendendo tutte le decisioni relative all'esercizio della domanda presentata per loro conto.

- b) la convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (di seguito, "regolamento del meccanismo supplementare ICSID"), a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito¹;
- c) il regolamento arbitrale della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure
- d) qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle parti della controversia.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo costituisce il consenso del convenuto alla presentazione della domanda a norma della presente sezione. Il consenso a norma del paragrafo 1 e la presentazione della domanda a norma della presente sezione sono ritenuti conformi:

- a) alle disposizioni del capo II della convenzione ICSID e del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per il consenso scritto delle parti della controversia e
- b) alle disposizioni di cui all'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958, (di seguito "convenzione di New York") per una "convenzione scritta".

¹ Ai fini delle lettere a) e b) il termine "Stato" include l'Unione, se l'Unione aderisce alla Convenzione ICSID.

ARTICOLO 3.7

Condizioni per la presentazione della domanda

1. È possibile presentare una domanda a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la presentazione della domanda è corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia in conformità delle procedure di cui alla presente sezione e della scelta di uno dei meccanismi di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), paragrafo 1, come meccanismo applicabile alla risoluzione della controversia;
 - b) sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento);
 - c) la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentati dal ricorrente erano conformi alle disposizioni di cui rispettivamente all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 2, e all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1;
 - d) le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni);
 - e) tutte le richieste specificate nella domanda presentata a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) trovano giustificazione nel trattamento descritto nell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentato a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento);

f) il ricorrente:

- i) ritira ogni eventuale altra domanda pendente, in relazione allo stesso trattamento che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), presentata al tribunale o depositata davanti a qualunque altro organo giurisdizionale interno o internazionale a norma dell'ordinamento interno o internazionale;
- ii) dichiara che non intende presentare una simile domanda in futuro; e
- iii) dichiara che non darà esecuzione a qualunque sentenza emessa a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva e che si asterrà dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), per "ricorrente" s'intende l'investitore e, se del caso, l'impresa stabilita in loco. In aggiunta, ai fini del paragrafo 1, lettera f), punto i), per "ricorrente" si intendono anche tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'investitore o, se del caso, dell'impresa stabilita in loco, oppure tutte le persone direttamente o indirettamente controllate dall'investitore o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco.

3. Su richiesta del convenuto, il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora il ricorrente non soddisfi le condizioni o non abbia effettuato le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Nessuna disposizione del paragrafo 1, lettera f), impedisce al ricorrente di richiedere misure di protezione provvisorie davanti ai tribunali ordinari o amministrativi del convenuto prima dell'avvio o nel corso di un procedimento dinanzi a una delle sedi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale). Ai fini del presente articolo, le misure di protezione provvisorie mirano unicamente a tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente e non comportano il risarcimento di danni o una decisione sul merito della questione oggetto della controversia.

5. Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente o molto probabilmente insorta nel momento in cui il ricorrente abbia acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini su basi fattuali che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. Rimangono comunque salve eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.

ARTICOLO 3.8

Finanziamento da parte di terzi

1. La parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi notifica all'altra parte della controversia e al tribunale il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.
2. La notifica è effettuata al momento della presentazione della domanda oppure senza indugio non appena l'accordo di finanziamento da parte di terzi è concluso o la donazione o sovvenzione è effettuata.

ARTICOLO 3.9

Tribunale di primo grado

1. È istituito un tribunale di primo grado (di seguito "il tribunale") competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale. Ai fini di tale nomina:
 - a) La Parte UE designa due membri;
 - b) Singapore designa due membri e
 - c) la Parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini né di uno Stato membro dell'Unione né di Singapore.
3. Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero di membri mediante in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.
4. I membri del tribunale possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio della funzione giurisdizionale o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.

5. I membri del tribunale sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, è prorogato a dodici anni. Il mandato di un membro è rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirla un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale.

6. Il tribunale ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri designati a norma del paragrafo 2, lettera c). Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

7. Il tribunale esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c).

8. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le proprie funzioni.

9. In deroga al paragrafo 7, le parti di una controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro. Tale membro è scelto dal presidente del tribunale tra i membri che sono stati nominati a norma del paragrafo 2, lettera c). Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente è una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta deve essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

10. Il tribunale stabilisce le proprie procedure di lavoro.

11. I membri del tribunale garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione.

12. Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile stabilito mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 3.10(Tribunale d'appello), paragrafo 11, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione.

13. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le Parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una Parte ometta di versare l'onorario mensile o giornaliero, l'altra Parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.

14. A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 15, l'importo di altri onorari e spese dei membri di una divisione del tribunale è determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda ed è suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 3.21 (Spese).

15. Su decisione del comitato, gli onorari mensili e gli altri onorari e spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabilisce la loro retribuzione e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga.

16. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 3.21 (Spese).

ARTICOLO 3.10

Tribunale d'appello

1. È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze provvisorie del tribunale.

2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale d'appello. Ai fini di tale nomina:

a) La Parte UE designa due membri;

b) Singapore designa due membri e

c) la Parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini né di uno Stato membro dell'Unione né di Singapore.

3. Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.

4. I membri del tribunale d'appello possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o competenze specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.

5. I membri del tribunale d'appello sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia, il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, è prorogato a dodici anni. Il mandato di un membro è rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirla un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare ad esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale d'appello.

6. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri del tribunale d'appello designati a norma del paragrafo 2, lettera c). Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

7. Il tribunale d'appello esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c).

8. Il presidente del tribunale d'appello nomina i membri che compongono la divisione del tribunale d'appello incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le proprie funzioni.

9. Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro.

10. I membri del tribunale d'appello garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione.

11. Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri percepiscono un onorario mensile e ricevono un compenso, stabilito con decisione del comitato, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di membro. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione.

12. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le Parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una Parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra Parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.

13. Su decisione del comitato, gli onorari mensili e giornalieri possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabilisce retribuzioni e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri del tribunale d'appello non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.

14. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 3.21 (Spese).

ARTICOLO 3.11

Norme etiche

1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Non sono collegati ad alcun governo¹ e, in particolare, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia. Non partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti e a tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualità di consulenti esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o del diritto interno.

2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello un avviso di ricusazione della nomina di tale membro. L'avviso di ricusazione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di ricusazione contiene i motivi della ricusazione.

¹ Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo o sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per sé motivo di incompatibilità.

3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al membro l'opportunità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza indugio ne dà notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione.

4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.

5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello le parti,, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se ad essere messa in questione è la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale di primo grado. Gli articoli 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 4, si applicano, mutatis mutandis, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.

ARTICOLO 3.12

Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie

Le Parti si adoperano, tra di esse e insieme ad altri partner commerciali interessati, per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Al momento della costituzione di tale meccanismo multilaterale il comitato valuta l'adozione di una decisione volta a stabilire che le controversie in materia di investimenti insorte nel quadro della presente sezione siano risolte mediante tale meccanismo multilaterale e adotta le misure transitorie appropriate.

ARTICOLO 3.13

Diritto applicabile e regole di interpretazione

1. Il tribunale decide se il trattamento oggetto della domanda rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti).

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il tribunale applica il presente accordo interpretandolo in conformità della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e di altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le Parti¹.

3. Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative al presente accordo, il comitato, a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera f), può adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello e ogni sentenza deve conformarsi a tale interpretazione. Il comitato può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.

ARTICOLO 3.14

Domande manifestamente infondate

1. Entro 30 giorni dalla costituzione di una divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, il convenuto può sollevare un'eccezione volta a dimostrare che la domanda è manifestamente infondata.

¹ Si precisa che il diritto interno delle Parti non rientra nel diritto applicabile. Qualora debba accertare il significato di una disposizione del diritto interno di una delle Parti come una questione di fatto, il tribunale segue l'interpretazione prevalente di tale disposizione condivisa dagli organi giurisdizionali e dalle autorità di tale Parte; qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale non è vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorità delle Parti. Il tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordai sensi del diritto interno della Parte della controversia.

2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione.
3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima udienza della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione.
4. Tale procedura e qualsiasi decisione del tribunale lasciano impregiudicato il diritto del convenuto di contestare, a norma dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda, nonché il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali.

ARTICOLO 3.15

Domande giuridicamente infondate

1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale esamina e decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma della presente sezione, non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) anche qualora i fatti addotti fossero ritenuti veri. Il tribunale può anche prendere in considerazione qualsiasi altro fatto pertinente estraneo alla controversia.

2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 viene presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Non è possibile presentare un'eccezione a norma del paragrafo 1 nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo.

3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale e adotta una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria motivandole debitamente.

ARTICOLO 3.16

Trasparenza del procedimento

Alle controversie disciplinate dalla presente sezione si applica l'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni).

ARTICOLO 3.17

Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia

1. Il tribunale accoglie le osservazioni orali o scritte fornite in merito a questioni di interpretazione del trattato dalla Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia, oppure può invitare quest'ultima a fornire tali osservazioni, previa consultazione con le parti della controversia.
2. Il tribunale non può trarre conclusioni dalla mancanza di osservazioni o di risposte all'invito di cui al paragrafo 1.
3. Il tribunale provvede affinché la presentazione di eventuali osservazioni non perturbi o complichino indebitamente il procedimento o non arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia.
4. Il tribunale provvede altresì affinché le parti della controversia abbiano una ragionevole possibilità di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia.

ARTICOLO 3.18

Sentenza

1. Il Tribunale, se decide che il trattamento oggetto della controversia rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), può ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue¹:

¹ Si precisa che una sentenza è pronunciata sulla base di una domanda del ricorrente dopo una valutazione delle osservazioni delle parti della controversia.

- a) il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e
 - b) la restituzione dei beni, a condizione che il convenuto abbia la possibilità di pagare il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, quali determinati dal tribunale in conformità del capo 2 (Protezione degli investimenti), in luogo della restituzione.
2. Il risarcimento pecuniario non può eccedere il valore della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua impresa stabilita in loco, a seguito della violazione delle disposizioni pertinenti del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla Parte interessata. Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo.
3. Qualora una domanda sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, la sentenza è resa nei confronti dell'impresa stabilita in loco.
4. Di norma il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Qualora il tribunale ritenga di non essere in grado di pronunciare la sentenza provvisoria entro 18 mesi, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di statuire. Una sentenza provvisoria diventa definitiva se, trascorsi 90 giorni dalla sua pronuncia, nessuna parte della controversia l'ha impugnata dinanzi al tribunale d'appello.

ARTICOLO 3.19

Procedura d'appello

1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti:
 - a) errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile;
 - b) errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno oppure,
 - c) i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b).
2. Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza provvisoria diventa definitiva. Il tribunale d'appello può anche respingere la domanda d'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondata, nel qual caso la sentenza provvisoria diventa definitiva.
3. Se l'appello è fondato, il tribunale d'appello modifica o annulla, in tutto o in parte, le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria quindi rinvia la causa al tribunale, indicando con precisione come ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale. Le risultanze e le conclusioni del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale il quale, una volta sentite le parti della controversia se del caso, rivede la propria sentenza provvisoria di conseguenza . Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal rinvio della causa dinanzi ad esso.

4. Di norma la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di decidere. In nessun caso il procedimento supera i 270 giorni.

5. La parte della controversia che impugna la sentenza provvisoria costituisce una garanzia a copertura delle spese processuali e ogni altra garanzia ordinata dal tribunale d'appello.

6. Le disposizioni dell'articolo 3.8 (Finanziamento da parte di terzi), dell'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), dell'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e dell'articolo 3.21 (Spese) si applicano, mutatis mutandis, al procedimento d'appello.

ARTICOLO 3.20

Indennizzo o altre forme di riparazione

Il convenuto non può eccepire, né il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.

ARTICOLO 3.21

Spese

1. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese del processuali. In casi eccezionali il tribunale può ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso.
2. Altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non è giustificata dalle circostanze del caso.
3. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte.
4. Qualora una domanda, o parte della medesima, sia rigettata in applicazione dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate) o dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate), il tribunale ordina che tutte le spese relative a tale domanda, o a parti della medesima, comprese le spese processuali e altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza ed assistenza legale, siano sostenute dalla parte soccombente della controversia.

5. Il comitato adotta regole tariffarie supplementari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o un'impresa di piccole o medie dimensioni. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 3.22

Esecuzione della sentenza

1. Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4 o dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3. Una sentenza definitiva pronunciata dal tribunale in applicazione della presente sezione vincola le parti della controversia e non può essere oggetto di ricorso in appello, riesame o annullamento né di qualsiasi altro mezzo di ricorso¹.
2. Ciascuna Parte riconosce che una sentenza pronunciata a norma del presente accordo è vincolante e fa rispettare le obbligazioni pecuniarie che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale Parte.

¹ Si precisa che questo non impedisce a una parte della controversia di chiedere al tribunale di rivedere, correggere o interpretare una sentenza, come previsto ad esempio dagli articoli 50 e 51 della convenzione ICSID o dagli articoli 37 e 38 del regolamento arbitrale UNCITRAL o da disposizioni analoghe di altri regolamenti che siano applicabili al procedimento in questione.

3. L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.
4. Si precisa che l'articolo 4.11 (Mancanza di efficacia diretta) del capo 4 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.
5. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive promulgate in applicazione della presente sezione sono sentenze arbitrali relative a domande considerate derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.
6. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, qualora una domanda di risoluzione della controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.6, (Presentazione della domanda al tribunale), paragrafo 1, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata in applicazione della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.

ARTICOLO 3.23

Ruolo delle Parti dell'accordo

1. Nessuna delle Parti offre protezione diplomatica né avvia un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che uno dei suoi investitori e l'altra Parte abbiano sottoposto o deciso di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione, tranne qualora l'altra Parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.

2. Si precisa che il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e non esclude la possibilità che una Parte ricorra alle procedure di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti) in relazione ad una misura di applicazione generale, anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo per quanto concerne un investimento specifico per il quale è stata presentata una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

ARTICOLO 3.24

Riunione dei procedimenti

1. Qualora due o più domande, presentate separatamente a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia può sollecitare la costituzione di una divisione distinta del tribunale e richiedere a quest'ultima di emettere un'ordinanza di riunione in conformità:
 - a) dell'accordo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; in tal caso le parti della controversia presentano una richiesta congiunta conformemente al paragrafo 3; oppure
 - b) dei paragrafi da 2 a 12, a condizione che l'ordinanza di riunione sia richiesta nei confronti di un solo convenuto.

2. La parte della controversia che richieda un'ordinanza di riunione invia in primo luogo un avviso alle altre parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale avviso contiene:

- a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;
- b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e
- c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.

Le parti della controversia si adoperano per raggiungere un accordo in merito all'ordinanza di riunione e al quadro normativo di risoluzione delle controversie applicabile.

3. Qualora le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non abbiano raggiunto un accordo in merito alla riunione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, una delle parti della controversia può richiedere l'ordinanza di riunione a norma dei paragrafi da 3 a 7. La richiesta è notificata per iscritto al presidente del tribunale e a tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale richiesta contiene:

- a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;
- b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e
- c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.

Se le parti della controversia hanno raggiunto un accordo in merito alla riunione delle domande, esse presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale in conformità del presente paragrafo.

4. A meno che il presidente del tribunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 3, non rilevi la manifesta infondatezza di tale richiesta, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande viene costituita in conformità dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 8.

5. La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento nel modo seguente:

a) salvo diverso accordo di tutte le parti della controversia, se tutte le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie, la divisione incaricata di riunire le domande procede nel quadro del medesimo regolamento;

b) se le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione non sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie:

i) le parti della controversia possono convenire quale dei regolamenti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.6 (Presentazione delle domande di al tribunale) sia da applicarsi al procedimento riunito; oppure

ii) se le parti della controversia non riescono a trovare un accordo sul medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, ai procedimenti riuniti si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL.

6. La divisione incaricata di riunire le domande, se ritiene che due o più domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, per garantire l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze, dopo aver sentito le parti della controversia, può tramite ordinanza decidere di:

- a) dichiarare la propria competenza a decidere sulla totalità o su parte delle domande, istruendole e giudicandole in modo congiunto; oppure
- b) dichiarare la propria competenza a decidere su una o più domande, istruirle e giudicarle se ritiene che la trattazione di tali domande possa risultare utile alla soluzione delle altre.

7. Qualora sia stata costituita una divisione incaricata di riunire le domande, il ricorrente che abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), e che non sia stato incluso in una richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, può richiedere per iscritto alla divisione incaricata di riunire le domande che la propria domanda sia inclusa nell'eventuale ordinanza emessa a norma del paragrafo 6. Tale richiesta deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.

8. Su richiesta di una delle parti della controversia la divisione incaricata di riunire le domande, nelle more della decisione di cui al paragrafo 6, può ordinare che il procedimento istruito da una divisione costituita a norma del paragrafo 3.9 (Tribunale di primo grado) sia sospeso, a meno che quest'ultima divisione non abbia già rinviato il proprio procedimento.

9. Una divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) cessa di essere competente a conoscere di una domanda o di parti di una domanda in relazione alla quale una divisione incaricata di riunire le domande abbia dichiarato la propria competenza a decidere; in tal caso, il procedimento istruito dalla divisione costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) è sospeso o aggiornato di conseguenza.

10. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande emette in relazione alle domande o a parti delle medesime che si è dichiarata competente a conoscere è vincolante per le divisioni costituite a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) , a partire dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4, o a norma dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3.

11. Un ricorrente può ritirare la propria domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo, a condizione di non ripresentarla in seguito, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

12. Su richiesta di una delle parti della controversia, la divisione incaricata di riunire le domande può prendere le misure che ritenga opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale parte della controversia nei confronti delle altre parti della controversia. Tali misure possono comprendere anche l'autorizzazione alla presentazione alle altre parti della controversia di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

SEZIONE B

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI

ARTICOLO 3.25

Campo di applicazione

La presente sezione si applica a qualsiasi divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.

ARTICOLO 3.26

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano per risolvere qualsiasi divergenza di interpretazione e di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una Parte può chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato, ed illustrando i motivi della richiesta, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) e i motivi per l'applicabilità di tali disposizioni.
3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della Parte convenuta, a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le Parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle Parti in eventuali procedimenti ulteriori.
4. Le consultazioni su questioni urgenti si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le Parti non decidano diversamente.

5. Se la Parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la Parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.27

Mediazione

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli investimenti tra le Parti a norma dell'allegato 10 (Procedimento di mediazione per le controversie tra le Parti).

ARTICOLO 3.28

Avvio del procedimento arbitrale

1. Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni), la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato. La parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure costituirebbero una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione).

ARTICOLO 3.29

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro cinque giorni dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta di cui all'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le Parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio.
3. Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le Parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la nomina del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungerà da presidente, sorteggiandolo tra quelli dell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1.
4. Qualora le Parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2:

- a) ciascuna delle Parti può designare un arbitro, che non può svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e
 - b) qualora una delle Parti non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla Parte in applicazione dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2.
5. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati dal paragrafo 4:
- a) qualora entrambe le Parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle Parti può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle Parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla Parte che ha omissso di scegliere il proprio arbitro; oppure
 - b) qualora soltanto una delle Parti abbia proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle Parti può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una delle Parti ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte.

6. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito dal paragrafo 3, il presidente viene scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano soggetti né dell'una né dell'altra Parte.
7. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui viene nominato l'ultimo dei tre arbitri.
8. La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni e secondo le procedure di cui alle regole da 19 a 25 dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.30

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una delle Parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

ARTICOLO 3.31

Relazione interinale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale presenta alle Parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, deve informarne per iscritto le Parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Ciascuna Parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti precisi della relazione interinale entro 30 giorni dalla data della sua notifica.
3. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione interinale e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale rispettivamente entro la metà dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle osservazioni di entrambe le Parti.

ARTICOLO 3.32

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale deve comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale deve comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

ARTICOLO 3.33

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Le Parti adottano le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.

ARTICOLO 3.34

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato il periodo di tempo che ritiene necessario (di seguito "periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 effettuata dalla Parte convenuta, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle Parti e al comitato entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 35 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. La Parte convenuta informa per iscritto la Parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO 3.35

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o la compatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) con le quali la misura sia ritenuta incompatibile, in modo tale da chiarire la base giuridica del reclamo; spiega inoltre i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione). Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 3.36

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Qualora la Parte convenuta non notifichi alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale Parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la Parte convenuta avvia negoziati con la Parte attrice al fine di raggiungere un accordo sulla compensazione accettabile per entrambe le Parti.
2. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo o che la misura adottata per darvi esecuzione non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la Parte attrice, previa notifica all'altra Parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La Parte attrice può adottare tali misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la Parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.

3. Se ritiene che le misure adottate dalla Parte attrice non siano equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la Parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla Parte attrice e al comitato prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle Parti e al comitato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le misure non possono essere adottate prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.

4. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 45 giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.

5. Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano:

- a) una volta che le Parti abbiano raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata); oppure
- b) una volta che le Parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 1, permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione); oppure

- c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2.

ARTICOLO 3.37

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. La Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come anche la richiesta di revoca delle misure adottate dalla Parte attrice.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le Parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla Parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la Parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato. La decisione del collegio arbitrale è notificata alle Parti e al comitato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura adottata per dare esecuzione al lodo è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione), la misura di cui all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) è revocata.

ARTICOLO 3.38

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale

1. Su richiesta per iscritto di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le Parti non superiore a 12 mesi e li riprende alla fine del periodo concordato su richiesta per iscritto della Parte attrice, o prima della fine del periodo concordato su richiesta per iscritto di entrambe le Parti. Qualora la Parte attrice non richieda la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, il procedimento per la risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione si ritiene concluso. Fatto salvo l'articolo 3.45 (Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC), la sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle Parti in altri procedimenti.
2. Le Parti possono convenire in qualsiasi momento e per iscritto di porre fine ai procedimenti per la risoluzione delle controversie avviati a norma della presente sezione.

ARTICOLO 3.39

Soluzione concordata

Le Parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. Esse notificano tale soluzione al comitato ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione è sospeso. Qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento è concluso.

ARTICOLO 3.40

Regole di procedura

1. I procedimenti di risoluzione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinati dall'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).
2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformità dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.41

Comunicazione di informazioni

1. Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le Parti coinvolte nella controversia.. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le Parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle Parti affinché queste ultime possano formulare osservazioni.
2. Le persone fisiche o giuridiche interessate delle Parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale, in conformità dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.42

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Qualora un obbligo derivante dal presente accordo sia identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "organo di conciliazione"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione).

ARTICOLO 3.43

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione) e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle Parti come riservata.

ARTICOLO 3.44

Elenchi degli arbitri

1. Le Parti stabiliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, un elenco di cinque persone disposte ed atte a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto previsto all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato compila un elenco di almeno 10 persone disposte e atte a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti propone al momento dell'entrata in vigore del presente accordo un elenco di almeno cinque persone atte ad esercitare la funzione di arbitro.
3. Il comitato provvede a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli arbitri possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale o di investimenti o nella risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi sono indipendenti ed esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non sono collegati al governo di nessuna delle Parti e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 11 (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori).

ARTICOLO 3.45

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie della presente sezione non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una Parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica in base alle disposizioni della presente sezione oppure in base all'accordo OMC, tale Parte non può avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una Parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla domanda relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che ciò non sia il risultato di un comportamento negligente di una delle Parti della controversia.

3. Ai fini del paragrafo 2:
 - a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una Parte abbia chiesto la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e

b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una Parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato a norma dell'articolo 3.32 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata).

4. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una Parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Né l'accordo OMC né l'ALS/UE-S possono essere invocati per impedire a una Parte di prendere le misure del caso a norma dell'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) della presente sezione.

ARTICOLO 3.46

Termini

1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.

2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo tra le parti.

CAPO 4

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 4.1

Comitato

1. Le Parti istituiscono un comitato comprendente rappresentanti della Parte UE e di Singapore.
2. Il comitato di regola si riunisce ogni due anni alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle Parti. Il comitato è copresieduto dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato concorda il calendario delle riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, e può adottare il proprio regolamento interno.
3. Il comitato:
 - a) provvede al corretto funzionamento del presente accordo;
 - b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;

- c) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le Parti;
 - d) esamina le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) e valuta eventuali miglioramenti, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali;
 - e) riesamina in generale il funzionamento del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), anche tenendo conto di eventuali problemi derivanti dagli sforzi diretti all'istituzione del meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);
 - f) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
 - g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente una materia oggetto del presente accordo.
4. Il comitato può, previo accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti giuridici, decidere di:
- a) nominare i membri del tribunale e i membri del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 2 e dell'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 2, aumentare o diminuire il numero dei membri a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 3, e dell'articolo 3.10, paragrafo 3, nonché destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.11 (Norme etiche), paragrafo 5;

- b) fissare l'onorario mensile dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 12, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 11, e fissare il compenso giornaliero dei membri in funzione presso una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 13 e dell'articolo 3.10, paragrafo 12;
- c) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e spese dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 15, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 13;
- d) specificare le misure transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);
- e) adottare regole tariffarie supplementari a norma dell'articolo 3.21 (Spese), paragrafo 5;
- f) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo vincolanti per le Parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti); e
- g) adottare norme che integrano il regolamento di risoluzione delle controversie applicabile o le regole incluse negli allegati. Tali norme sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le Parti).

ARTICOLO 4.2

Processo decisionale

1. Le Parti possono adottare decisioni in seno al comitato, ove previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione.
2. Il comitato può formulare raccomandazioni appropriate, ove previsto dal presente accordo.
3. Il comitato adotta le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le Parti.

ARTICOLO 4.3

Modifiche

1. Le Parti possono convenire di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, come previsto dallo strumento di modifica.
2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 le Parti possono adottare in seno al comitato una decisione di modifica del presente accordo, ove previsto dal medesimo.

ARTICOLO 4.4

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una delle Parti di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali:
 - a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
 - b) la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; oppure
 - c) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.
2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, né una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.
3. Nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di imporre alle Parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 4.5

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

- a) imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
- b) impedire alle Parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;
 - ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
 - iii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da essi derivati; oppure
 - iv) qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettività) da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle;

- c) impedire alle Parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 4.6

Fiscalità

1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo¹.

2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di Singapore o dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri derivanti da convenzioni fiscali tra Singapore e uno degli Stati membri dell'Unione. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra Singapore e l'Unione o uno dei suoi Stati membri, spetta unicamente alle autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale.

¹ Con l'espressione "disposizioni del presente accordo", si intendono le disposizioni che accordano: a) un trattamento non discriminatorio agli investitori secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale); e b) una tutela agli investitori e a loro investimenti dall'esproprio secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2.6 (Espropriazione).

3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le Parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito¹.

4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.

5. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a Singapore di adottare o mantenere in vigore le misure fiscali necessarie a proteggere i superiori interessi di ordine pubblico connessi alle specifiche limitazioni di spazio che interessano Singapore.

ARTICOLO 4.7

Eccezione specifica

Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

¹ Si precisa che le Parti concordano sul fatto che nessuna disposizione del presente accordo vieta misure fiscali intese a sostenere obiettivi di benessere sociale, di sanità pubblica od altri obiettivi sociali collettivi, o la stabilità macroeconomica, o agevolazioni fiscali collegate al luogo di costituzione dell'impresa e non alla cittadinanza dei suoi proprietari. Le misure fiscali a sostegno della stabilità macroeconomica sono misure in risposta a movimenti e tendenze nell'economia nazionale finalizzate a risolvere o prevenire squilibri sistemici che minacciano gravemente la stabilità dell'economia nazionale.

ARTICOLO 4.8

Fondi sovrani di investimento

Ciascuna Parte incoraggia i propri fondi sovrani di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati (i cosiddetti principi di Santiago).

ARTICOLO 4.9

Divulgazione delle informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre alle Parti di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.
2. Qualora una Parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra Parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la Parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

ARTICOLO 4.10

Adempimento degli obblighi

Le Parti adottano le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

ARTICOLO 4.11

Mancanza di efficacia diretta

Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico.

ARTICOLO 4.12

Relazioni con altri accordi

1. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni bilaterali complessive disciplinate dall'"APC/UE-S" rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dall'"APC/UE-S".
2. Resta inteso le Parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.

3. a) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo.
- b) In caso di applicazione provvisoria del presente accordo in conformità dell'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), nonché dei diritti e degli obblighi da essi derivanti, è sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo. In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12) riprendono a produrre effetti.
- c) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere presentata una domanda a norma delle disposizioni di uno degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), relativa a un trattamento accordato durante il periodo di vigenza di tale accordo, in forza delle norme e delle procedure stabilite in tale accordo, e a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione dell'accordo a norma del paragrafo 3, lettera b) oppure, qualora l'accordo non sia stato sospeso a norma del paragrafo 3, lettera b), dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

- d) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), qualora cessi l'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore, può essere presentata una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti) in relazione a un trattamento accordato durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo, a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dalla data di cessazione dell'applicazione provvisoria.

Ai fini del presente paragrafo, non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, lettera d).

ARTICOLO 4.13

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica:

- a) per quanto riguarda la Parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
- b) per quanto riguarda Singapore, al suo territorio.

Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.

ARTICOLO 4.14

Allegati, appendici, dichiarazioni comuni, protocolli e intese

Gli allegati, le appendici, le dichiarazioni comuni, i protocolli e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 4.15

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle Parti in conformità alle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le Parti possono fissare un'altra data di comune accordo.
3. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori.

4. a) Il presente accordo è provvisoriamente applicato a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui l'Unione e Singapore si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure pertinenti. Le Parti possono fissare un'altra data di comune accordo.
- b) Qualora una Parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne dà notifica all'altra Parte precisando di quali disposizioni si tratta.

Nonostante quanto previsto al paragrafo 4, lettera a), a condizione che l'altra Parte abbia espletato le procedure necessarie e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese successivo alla notifica.

- c) L'Unione o Singapore possono porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra Parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
- d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Nel periodo di applicazione provvisoria del presente accordo il comitato può esercitare le proprie funzioni. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo nel caso in cui venga posto termine all'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore.

ARTICOLO 4.16

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. La Parte UE o Singapore possono notificare per iscritto all'altra Parte l'intenzione di denunciare il presente accordo.
3. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 4.17 (Denuncia).
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna Parte può chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 2. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una delle Parti ha presentato tale richiesta.

ARTICOLO 4.17

Denuncia

In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.16 (Durata), esso continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni dalla data della denuncia per quanto concerne gli investimenti disciplinati effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo. Il presente accordo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo e di mancata entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 4.18

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. L'Unione notifica senza indugio a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per:
 - a) fornire, su richiesta di Singapore e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
 - b) tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse da Singapore.

3. Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato all'adesione all'Unione, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.
4. Il comitato esamina tutti gli effetti di tale adesione sul presente accordo con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione e decide in merito alle misure transitorie o agli adeguamenti eventualmente necessari.
5. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione al presente accordo presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o i rispettivi successori.

ARTICOLO 4.19

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.